

CONVENZIONE
tra
il COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA (NO)
e
la PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO
(Arcidiocesi di Vercelli)
PER L'ACCESSO ALLE CHIESE DEL TERRITORIO SANNAZZARESE

L'anno duemiladiciotto, addì del mese di, tra i Signori, nato a il e residente a in (CF.) nella qualità di Sindaco in carica del Comune di San Nazzaro Sesia *in nome e per conto della suddetta amministrazione comunale*, con sede in Piazza Vittorio Veneto 1 (CF. 00364600031) e don, nato a il e residente a in (CF.) nella qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia dei Santi Nazario e Celso in San Nazzaro Sesia, con sede in Via Antonio Barbavara 5 (CF. 80013910037), si conviene e si stipula quanto segue:

Premessa

1. La presente Convenzione ha lo scopo di favorire la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale custodito all'interno delle Chiese del territorio sannazzarese e incentivarne la conoscenza, anche e soprattutto, al di fuori dei confini provinciali.
2. La presente Convenzione riguarda esclusivamente gli immobili di proprietà dell'ente ecclesiastico Parrocchia dei Santi Nazario e Celso in San Nazzaro Sesia (Abbazia, Santuario Madonna della Fontana, Oratorio Campestre San Rocco).

Articolo 1

Apertura dell'Abbazia e delle altre Chiese

1. La Parrocchia dei Santi Nazario e Celso (di seguito "Parrocchia") si impegna, al fine di raggiungere lo scopo predetto, a consentire l'accesso, nei giorni e negli orari in cui è previsto l'arrivo da parte dei visitatori e su precisa assicurazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della presenza di personale destinato alla sorveglianza durante le attività turistiche, affinché nulla di quanto esistente venga danneggiato o profanato.
2. L'Amministrazione comunale si impegna a concordare gli orari con la Parrocchia in modo da conciliare la funzione di culto dell'edificio con le esigenze di valorizzazione turistica.
3. Il lunedì è esclusa ogni fruizione dell'Abbazia per rispettare le dinamiche comunitarie della Fraternità Sacerdotale.

Articolo 2

Spazi visitabili

1. Rientrano nei termini della presente Convenzione, ai fini delle attività turistiche, gli spazi qui di seguito elencati:

- ☐ aula e presbiterio dell'Abbazia;
- ☐ sagrestia e area archeologica sottostante dell'Abbazia;
- ☐ chiostro inferiore dell'Abbazia;
- ☐ narcece e spazi esterni non recintati di pertinenza dell'Abbazia;

☐ aula e presbiterio del Santuario Madonna della Fontana e dell'Oratorio campestre di San Rocco.

2. Non rientrano nei termini della presente convenzione, in quanto luoghi privati ad uso del Parroco e dei suoi collaboratori, i seguenti spazi dell'Abbazia:

- ☐ sala Invernizzi;
- ☐ chiostro superiore, lati Est, Sud e Ovest;
- ☐ ufficio e casa parrocchiale;
- ☐ foresteria;
- ☐ aule superiori del nartece, lato Nord.

Articolo 3 Torre campanaria

1. La visita agli spazi interni della Torre campanaria, su cui è in corso un progetto di valorizzazione turistica da parte dell'Amministrazione comunale sarà oggetto di successivo specifico accordo.

Articolo 4 Visite gestite dal Parroco

1. Il Parroco mantiene il diritto di accogliere e accompagnare, personalmente o attraverso personale da lui scelto, gruppi e singoli turisti che desiderassero visitare l'Abbazia e le altre Chiese, avendo cura di non sovrapporsi con le attività turistiche organizzate dall'Amministrazione Comunale a lui preventivamente segnalate.

Articolo 5 Orari di visita e celebrazioni ordinarie

1. Le attività turistiche si potranno effettuare esclusivamente al di fuori degli orari di celebrazione. Qualora i visitatori lo vogliano, potranno liberamente partecipare alle celebrazioni liturgiche ordinariamente previste dal calendario parrocchiale.

Articolo 6 Celebrazioni liturgiche straordinarie

1. Qualora un gruppo chieda la possibilità di avere un momento liturgico specificamente dedicato, al di fuori degli orari di celebrazione ordinaria, l'Amministrazione Comunale provvederà a informare la Parrocchia. Il Parroco, se d'accordo, avrà cura di provvedere all'allestimento liturgico della Chiesa e a fornire tutto il necessario per la celebrazione.
2. Il gruppo dovrà avere l'assistenza di un proprio sacerdote o altro ministro ordinato per la celebrazione, che verrà autorizzato secondo le norme stabilite dal Diritto Canonico; in caso contrario la possibilità di celebrazioni straordinarie non sarà garantita se non dietro tempestiva verifica della disponibilità del Parroco o dei sacerdoti suoi collaboratori.

Articolo 7 Comunicazioni

1. L'Amministrazione Comunale, nella persona del Consigliere delegato dal Sindaco pro tempore o del responsabile dell'Ufficio Turistico comunale, si impegna ad informare, in forma scritta e con anticipo la Parrocchia circa i giorni e gli orari in cui le visite avranno luogo, e a comunicare altresì i nominativi del personale incaricato della sorveglianza dei luoghi di culto durante le stesse. Parimenti la Parrocchia si impegna, con le stesse

modalità, ad informare anticipatamente l'Amministrazione Comunale delle eventuali modifiche degli orari di celebrazione, e delle altre necessità liturgico-pastorali che impedissero le visite turistiche all'Abbazia e agli altri edifici.

Articolo 8 Eventi

1. L'organizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale o di associazioni collaboranti con la suddetta amministrazione di eventi, manifestazioni culturali, concerti e rassegne artistiche straordinarie in Abbazia e negli altri edifici oggetto della presente convenzione sarà subordinata all'approvazione del Parroco, che ne valuterà l'opportunità, nel rispetto del carattere sacro dei luoghi interessati e la fattibilità in base al calendario parrocchiale delle iniziative.
2. L'Amministrazione Comunale dovrà fare richiesta scritta al Parroco su apposito modello (allegato alla presente convenzione) di autorizzazione.
3. Per permettere il corretto svolgersi delle funzioni di culto negli edifici religiosi della Parrocchia, si stabilisce un numero massimo annuo di 4 (quattro) eventi, organizzati con le modalità sopra descritte.

Articolo 9 Oneri dell'Amministrazione Comunale e della Parrocchia

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese derivanti da eventuali danneggiamenti arrecati durante le attività turistiche a tutto ciò che è contenuto all'interno dei luoghi visitati.
2. Si prende atto che l'Amministrazione Comunale e la Parrocchia hanno stipulato e mantengono in vigore, per tutta la durata della convenzione, una polizza RCT-RCO che garantisce anche le attività previste dalla convenzione per danni materiali a cose e persone.

Articolo 10 Gratuità delle visite turistiche

1. Nel rispetto dell'indole peculiare dei luoghi sacri, primariamente destinati all'edificazione spirituale dei fedeli, e della vocazione missionaria ed evangelizzatrice della Parrocchia, proprietaria dei beni di cui alla presente Convenzione, le visite turistiche all'Abbazia e alle altre Chiese restano gratuite, e l'ingresso è libero anche al di fuori di esse durante gli orari di apertura consueta degli edifici.
2. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un contributo ai partecipanti alle attività turistiche a titolo di compenso per gli accompagnatori.
3. L'importo di tale compenso viene stabilito da apposita deliberazione comunale e sarà comunicato alla Parrocchia a titolo di mera informazione.
4. Qualsiasi altra forma di pagamento richiesto dal personale addetto o da terzi verrà considerata una grave violazione della presente Convenzione e potrà determinare l'applicazione da parte della Parrocchia del disposto di cui all'art. 12.

Articolo 11 Contributi economici dall'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il ruolo della Parrocchia nella custodia e manutenzione dell'Abbazia e degli altri luoghi di culto, avrà comunque la facoltà in modo totalmente indipendente dall'attività turistica sul sito, di elargire donazioni o contributi alla

parrocchia, tali donazioni saranno a carattere totalmente libero e arbitrario.

Articolo 12 Controlli e violazioni

1. La Parrocchia e l'Amministrazione Comunale si riservano la facoltà di effettuare controlli sul regolare svolgimento delle attività turistiche e sull'osservanza della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui si dovessero riscontrare situazioni sgradevoli o atteggiamenti non confacenti ai luoghi sacri, o se dovessero emergere violazioni gravi a quanto previsto nella presente Convenzione, il Parroco informerà l'Amministrazione comunale con nota scritta o tramite posta elettronica, al fine di concordare eventuali provvedimenti nei confronti dei soggetti interessati.

Articolo 13 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata alla scadenza per una pari durata, previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 14 Facoltà di recesso unilaterale

Il Parroco od il Sindaco in qualità di rappresentanti degli enti contraenti hanno piena facoltà di recedere dalla Convenzione prima della scadenza naturale, mediante comunicazione scritta e motivata inviata alla controparte mediante raccomandata o pec almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.

Per la Parrocchia dei Santi Nazario e Celso in San Nazzaro Sesia
il Parroco *don Salvatore Puglisi*

Per il Comune di San Nazzaro Sesia
il Sindaco *Stefano Zanzola*